

LA RIFORMA

OBIETTIVO

Razionalizzare il sistema delle stazioni appaltanti presenti nel nostro Paese, composto di un numero che si aggira intorno alle trentaseimila unità

LA RIFORMA

OBIETTIVO

**DALLE PROCEDURE AI CONTENUTI
DEI CONTRATTI PASSANDO PER UNA
NUOVA GOVERNANCE DELLE
STAZIONI APPALTANTI STABILENDO
quando queste ultime possono
procedere autonomamente a bandire
le gare e quando invece questa
autonomia procedurale è loro
preclusa.**

LA RIFORMA

OBIETTIVO

NEL D.lgs n. 163/2006 LA COSTITUZIONE DELLE “centrali di committenza” era del tutto facoltativa , in base ad autonoma valutazione da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il processo di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti trovava invece la sua prima disciplina nell’ambito delle leggi di stabilità (a partire dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), o nelle leggi settoriali emanate in materia di spending review, esterne al codice dei contratti, o introducendo in esso singoli commi, come, ad esempio il comma 3bis dell’art. 33.

LA RIFORMA

OBIETTIVO

Queste norme settoriali costituivano una sorta di sistema parallelo del codice dei contratti e del suo regolamento di attuazione, non sempre con questo coordinati.

LA RIFORMA
CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE
LEGGE N. 488/1999 ART. 26

SI INTRODUCE L'ISTITUTO DELLE
CONVENZIONI QUADRO CHE VINCOLANO
L'IMPRESA PRESCELTA AD ACCETTARE, SINO A
CONCORRENZA DI UNA CERTA QUANTITÀ
MASSIMA, ORDINATIVI DI FORNITURA DI BENI
E SERVIZI RICHIESTI DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

LEGGE N. 488/1999 ART. 26

Il compito di stipulare tali convenzioni viene assegnato alla CONSIP.

Le pubbliche amministrazioni debbono ricorrere alle convenzioni stipulate come sopra, ovvero, se intendono svolgere procedure autonome, devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con le stesse.

LA RIFORMA
CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE
DPR 101/2002 LEGGE 296/2006

ISTITUISCE IL MERCATO ELETTRONICO

PER gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

**ART. 9 D.L. 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 23 GIUGNO 2014 N. 89**

Nuovo istituto dei “soggetti aggregatori”, centrali di committenza iscritte in un apposito elenco a numero chiuso tenuto dall’ANAC per un numero massimo di 35, ed alla creazione del “tavolo dei soggetti aggregatori”

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

**ART. 9 D.L. 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 23 GIUGNO 2014 N. 89**

Fanno parte dei S.A. la CONSIP, e una centrale di committenza per ciascuna Regione ed altri soggetti che ne facciano richiesta e dimostrino di possedere i requisiti richiesti. I soggetti aggregatori costituiscono una rete di committenza e tramite l'apposito tavolo dei soggetti aggregatori, ogni anno entro il 31 dicembre sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni italiane debbono obbligatoriamente farvi ricorso per i propri affidamenti.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

**ART. 23-BIS, COMMA 1, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 agosto 2014, n. 114**

I Comuni non capoluogo di provincia debbono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, (in quest'ultimo caso ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56) . In alternativa, i Comuni non capoluogo possono acquisire autonomamente beni e servizi attraverso la Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE SOGGETTI AGGREGATORI

Attualmente i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco tenuto dall'ANAC sono – oltre alle Regioni e alla Consip – nove città metropolitane e le province di Vicenza e di Perugia. In sostanza, allo stato attuale, sono 32 soggetti aggregatori. Entro il 30 settembre 2017 e ogni tre anni, l'ANAC procederà all'aggiornamento dell'elenco.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE SOGGETTI AGGREGATORI

CON DPCM pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2016, sono state individuate le categorie merceologiche e le soglie al di sopra delle quali anche i Comuni dovranno ricorrere ai soggetti aggregatori per il loro approvvigionamento.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

SOGGETTI AGGREGATORI

vigilanza armata	40.000 euro
Facility management immobili	Soglia comunitaria
Pulizia immobili	Soglia comunitaria
guardiania	40.000 euro
Manutenzione immobili ed impianti	Soglia comunitaria

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. LE STAZIONI APPALTANTI, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE, ANCHE TELEMATICI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, NONCHÉ ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI ORDINI A VALERE SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA. PER EFFETTUARE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE INDICATE AL PERIODO PRECEDENTE, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38.

Il primo comma del presente articolo stabilisce innanzitutto l'ambito soggettivo della norma evidenziando che la stessa si applica alle stazioni appaltanti, che vengono definite all'art. 3 lett. o) del Codice ove si recita: «*stazione appaltante*», *le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).*

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. LE STAZIONI APPALTANTI, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE, ANCHE TELEMATICI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, NONCHÉ ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI ORDINI A VALERE SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA. PER EFFETTUARE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE INDICATE AL PERIODO PRECEDENTE, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38.

Art. 1 comma 449 della legge finanziaria n° 296 del 2006: *"amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti",*

art. 1 co. 450 (stessa legge): *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".*

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. LE STAZIONI APPALTANTI, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE, ANCHE TELEMATICI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, NONCHÉ ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI ORDINI A VALERE SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA. PER EFFETTUARE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE INDICATE AL PERIODO PRECEDENTE, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38.

Art. 1 co. 455 (stessa legge): *Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.*

Art. 1 co. 456 (stessa legge): *Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. LE STAZIONI APPALTANTI, FERMIRESTANDO GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE, ANCHE TELEMATICI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, NONCHÉ ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI ORDINI A VALERE SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA E DAI SOGGETTI AGGREGATORI. PER EFFETTUARE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE INDICATE AL PERIODO PRECEDENTE, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO

38.

Art. 1 co. 457 (stessa legge): Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilit  interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalit  e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. LE STAZIONI APPALTANTI, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE, ANCHE TELEMATICI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, NONCHÉ ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI ORDINI A VALERE SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA. PER EFFETTUARE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE INDICATE AL PERIODO PRECEDENTE, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38.

Quindi ne consegue che una Stazione Appaltante che intende effettuare un acquisto deve prioritariamente verificare che l'acquisto non rientri nell'applicazione della normativa appena citata. Successivamente, procede direttamente agli acquisti, se le forniture e servizi da acquisire sono inferiori a €. 40.000,00 o per lavori se inferiori a €. 150.000. Alternativamente possono procedere ad effettuare acquisti, sempre nell'ambito delle soglie sopra citate, utilizzando strumenti messi a disposizione dalla centrali di committenza.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro, nonché ' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

DIRETTAMENTE SENZA UTILIZZO DI FORME DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA

(attenzione! l'acquisizione diretta è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione fatti salvi dal primo inciso)

AUTONOMAMENTE SENZA OBBLIGO DI FORME DI CENTRALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

(attenzione! l'acquisizione autonoma è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di approvvigionamento attraverso i soggetti aggregatori o altre centrali di committenza)

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1



< 40.000 euro

FORNITURE E SERVIZI

➤ **DIRETTAMENTE E
AUTONOMAMENTE**

**NON
RICHIE
STA**

QUALIFICAZIONE



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1



< 150.000 euro

**NON
RICHIE
STA**

QUALIFICAZIONE

LAVORI

➤ **DIRETTAMENTE E
AUTONOMAMENTE**



**COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA**



**COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI**

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

ARTICOLO 37, COMMA 1

SENZA LIMITI DI IMPORTO



FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

➤ ORDINI A VALERE SU
STRUMENTI DI ACQUISTO
MESSI A DISPOSIZIONE DALLE
CENTRALI DI COMMITTENZA

NON
RICHIE
STA

QUALIFICAZIONE



COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA



COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
E STAZIONI APPALTANTI ≠ DAI
COMUNI

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

Il secondo comma, del medesimo articolo, regola l'ipotesi in cui ci si trova a dover espletare acquisti per soglie superiori a quelle indicate nel primo comma: forniture e servizi superiori a €. 40.000,00, ma inferiori alla soglia dell'art. 35 (€. 209.000,00), lavori di manutenzione ordinaria superiori all'importo di €, 150.000,00 e inferiori a €. 1.000.000,00.

In tal caso, essendo necessaria come detto nel primo comma la qualificazione occorre che la stazione appaltante sia qualificata, in tal caso la stessa procede:

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificata ;

nel caso in cui detti strumenti non siano disponibili ovvero non siano disponibili per la singola categoria merceologica oggetto di acquisto, la stazione appaltante può ricorrere ad una centrale di committenza, può aggregarsi con altre stazioni appaltanti aventi tale disponibilità, ovvero può ricorrere alla procedura ordinaria.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori solo ricorrendo ad una centrale di committenza o aggregandosi con stazioni appaltanti qualificate; **non possono procedere ordinariamente.**

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a)ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b)mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c)ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In questo comma sostanzialmente si stabiliscono, in riforma di quanto indicato nell'articolo 33 dell'abrogato D. lgs. 163/2006, le modalità attraverso cui un comune non capoluogo può effettuare acquisti. Dalla dicitura della norma sembra chiaro che tali tipologie di stazioni appaltanti possono effettuare acquisti solo con le modalità indicate in detto comma. Il riferimento al 2° comma (primo periodo), si intende come richiamo al rispetto delle limitazioni ivi stabilite che il comune non capoluogo dovrà osservare con le forme aggregative indicate nel comma in esame

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'[articolo 38](#).

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti*
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

I commi 6-7-8 forniscono un quadro riassuntivo sulle caratteristiche delle centrali di committenza, in termini di modalità operative e capacità di compiere attività. La lettura del comma 7-8 appare sintetizzare le funzioni che potenzialmente può svolgere una centrale di committenza, che vanno dalla semplice gestione della procedura di affidamento (aggiudicare appalti) ad attività più complesse. Un ruolo importante assume il contenuto del comma 8, che potenzialmente vede allargare per le centrali di committenza le proprie prospettive, prevedendo, per le stesse, la possibilità di svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali o altre stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, che, come vedremo, potrebbero attenere oltre agli aspetti dell'affidamento anche ad altre attività come la programmazione, la progettazione e/o l'esecuzione del contratto.

LA RIFORMA

CENTRALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE

D.LGS. 50/16

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. LE STAZIONI APPALTANTI, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE, ANCHE TELEMATICI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, NONCHÉ ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI ORDINI A VALERE SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA. PER EFFETTUARE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE INDICATE AL PERIODO PRECEDENTE, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38.

CON IL CORRETTIVO.....

- SI POSSONO UTILIZZARE LE PIATTAFORME TELEMATICHE DEI S. A.
- LA SUA PUO' ESSERE COSTITUITA ANCHE PRESSO LE PROVINCE, LE CITTA' METROPOLITANE OLTRE gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56
- E' SANCITA L'ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI AGGREGAZIONE DI QUEI SOGGETTI PRIVATI CHE, NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO CONVENZIONALE CON UNA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, SVOLGONO FUNZIONI DI STAZIONI APPALTANTI (SI PENSI AD ESEMPIO AI CONSORZI DI RECUPERO URBANISTICO O AI CONCESSIONARI DI LAVORI PUBBLICI)

LA RIFORMA

STRUMENTI DI ACQUISTO E STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

La distinzione tra strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione, è una significativa novità del nuovo codice.

Il vecchio codice, infatti, non regolava le specifiche procedure proprie delle centrali di committenza, e lo stesso mercato elettronico trovava la propria disciplina solo nel regolamento di attuazione DPR 207/2010.

Ciò stava determinando una situazione di sostanziale autoregolazione da parte di CONSIP delle proprie procedure, denominate "richiesta di offerta" (RDO) e "ordine di acquisto" (ODA); inoltre, non sussistendo una regolamentazione specifica, l'utilizzo di queste procedure era, da una parte confuso con le trattative private ordinarie, e dall'altra risulta utilizzato indebitamente anche per acquisti non previsti nei bandi pubblicati da CONSIP

LA RIFORMA

STRUMENTI DI ACQUISTO E STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

D.LGS. 50/16

**ART. 3
DEFINIZIONI**

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1)le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

LA RIFORMA

STRUMENTI DI ACQUISTO E STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

D.LGS. 50/16

**ART. 3
DEFINIZIONI**

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

LA RIFORMA STRUMENTI DI ACQUISTO E STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

L'intento del legislatore è di assicurare la razionalizzazione delle procedure di spesa, il contenimento dei tempi e la verificabilità dei flussi di spesa da realizzare attraverso i criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

Quindi l'obiettivo è evidentemente unico:

**RIDURRE / RAZIONALIZZARE LA
SPESA.**